Indennità Speciali

Addì, 30 settembre 2008, in Roma

tra

L'Eni S.p.A. Divisione Exploration & Production, l'EniMed S.p.A.

e

le Segreterie Nazionali di FILCEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILCEM-UIL, unitamente alle delegazioni delle Strutture Territoriali e delle R.S.U. dell'Unità Geografica Italia, dei Distretti di Produzione ed EniMed,

al fine di aggiornare e ridefinire in maniera unitaria la disciplina normativa e i relativi trattamenti economici dei lavoratori per i quali sussistono peculiari condizioni in cui si svolgono la ricerca e la produzione di idrocarburi, in relazione alla disponibilità ad operare con variabilità, anche frequente, nelle più diverse sedi, e in relazione alle relative condizioni di disagio, è stato stipulato il seguente accordo relativo alle Indennità Speciali che annulla e sostituisce ogni e qualsivoglia accordo precedente in materia.

II presente accordo, relativo al periodo 1.10.2008 - 31.3.2010 per gli aspetti

retributivi, decorre dalla data della sua sottoscrizione.



Indennità di reperibilità

Art. 1 – La Società può richiedere ai lavoratori un impegno di reperibilità tale da soddisfare le esigenze determinate dalla specificità delle operazioni. In quest'ottica l'istituto della reperibilità deve rispondere ad effettive esigenze tecnico/operative e di sicurezza, individuate dalla Società e per le quali quest'ultima assicura di ricorrere a criteri sempre più selettivi nell'individuazione delle professionalità che garantiscono il raggiungimento degli obiettivi predeterminati.

La reperibilità comporta l'obbligo per il lavoratore di fornire eventuali immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro, di norma nel termine di un'ora, e comunque non oltre 90 minuti, a decorrere dall'attivazione della chiamata, per raggiungere la propria sede di lavoro o, se più vicino al luogo di partenza del lavoratore, il sito interessato ove effettuare l'intervento.

Art. 2 – La Società stabilisce un mese per l'altro i turni di reperibilità da osservare, nonché eventuali variazioni, mediante apposite comunicazioni scritte. I turni della reperibilità suddetta dovranno essere stabiliti in modo da non superare metà mese per ogni lavoratore interessato.

Art. 3 – A compenso dell'impegno di reperibilità la Società riconoscerà ai lavoratori interessati un'indennità forfetaria fissata in quote lorde giornaliere diverse sia per categorie sia per giorni feriali lavorativi ed i giorni di sabato, domenica e festività infrasettimanali.

Le quote di cui sopra sono fissate nei valori di seguito indicati:

(dal 1	.10.2008)	(dal 1.10.2009)
cat. dalla '1' alla '3' - per ogni giorno feriale: - per ogni sabato, domenica e festività infrasettimanale:	€ 17,73 € 35,45	€ 18,97 € 37,93
cat. dalla '4' alla ' 6 ' - per ogni giorno feriale: - per ogni sabato, domenica e festività infrasettimanale:	€ 15,35 € 30,74	€ 16,43 € 32,89

Le festività infrasettimanali sono quelle previste dalla legge. Per le semifestività del 24 e 31 dicembre sarà liquidata la quota forfetaria giornaliera prevista per i giorni feriali.

In caso di improvvisa indisponibilità durante il proprio turno di reperibilità, per sopravvenuta malattia o infortunio o per altre cause (ferie, permessi non retribuiti, etc.), non verrà erogata la relativa quota forfetaria giornaliera.

Al personale reperibile che realizza nel programma mensile effettivi interventi operativi verrà corrisposto inoltre un importo lordo di € 10,88 dal 1.10.2008 (€

11

10 lordo di € 10,88 dal 1.10.2008 (€

11,64 dal 1.10.2009) per ogni intervento fino ad un massimo di € 130,56 (€ 139,68 dal 1.10.2009) lordi per ogni periodo mensile di reperibilità effettuato. Gli interventi in reperibilità possono essere richiesti, in caso di prestazione effettiva, anche più di uno al giorno.

Art. 4 – L'indennità suddetta è riferita solo all'obbligo di reperibilità, in quanto le prestazioni al di fuori del normale orario di lavoro che dovessero essere richieste verranno compensate secondo le vigenti norme contrattuali in materia di lavoro straordinario, a condizione sia effettuato l'intervento operativo presso la propria sede di lavoro o il sito presso il quale si è determinata l'esigenza dell'attività straordinaria.

Per i lavoratori con la qualifica di Quadro si rimanda a quanto stabilito nell'art. 58 del CCNL Energia e Petrolio del 30 marzo 2006

Il riconoscimento della prestazione straordinaria, in caso di intervento operativo durante la reperibilità, non sarà inferiore ad un'ora.

In caso di intervento le ore impiegate per recarsi dal proprio domicilio alla sede di lavoro e viceversa non sono considerate ore lavorate, e quindi retribuite, ma saranno comunque compensate con la liquidazione di due quote orarie complessive.

L'indennità di reperibilità esclude le norme contrattuali in tema di "chiamata fuori orario".

Art. 5 – Le risorse chiamate per interventi in reperibilità, per recarsi dal proprio domicilio alla sede di lavoro, in alternativa al mezzo aziendale, potranno utilizzare il mezzo proprio con rimborso chilometrico, secondo le procedure in atto.

Art. 6 – La Società mette normalmente a disposizione del personale reperibile, un telefono cellulare aziendale per i soli usi operativi: tale strumento è volto ad agevolare la rintracciabilità durante gli spostamenti del reperibile, dalla propria abitazione al luogo di lavoro e viceversa. Viene comunque confermato che il lavoratore dovrà mettersi nelle condizioni di ricevere le chiamate della Società al telefono fisso della propria abitazione o in altro recapito, purché preventivamente comunicato e chiaramente identificato, oppure attraverso il proprio telefono cellulare assicurandosi, a propria cura, della perfetta ricezione e del perfetto funzionamento dell'apparecchio e garantendo la propria rintracciabilità.

Art. 7 – L'indennità di reperibilità non fa parte della retribuzione ad alcun effetto e non è considerata utile ai fini della determinazione del T.F.R.

L'indennità di reperibilità verrà liquidata mensilmente in base ai giorni

effettivamente prestati.

Indennità di spostamento

Art. 8 - Ai lavoratori soggetti a continui spostamenti in quanto addetti a lavori di ricerca con impianti di perforazione o ad attività di geologia operativa presso sedi di lavoro diverse dalla propria, è corrisposto un trattamento economico finalizzato sia ad indennizzare il lavoratore per le spese di vitto e alloggio sia ad indennizzare il disagio dovuto alla particolare natura dell'attività svolta in turno nei cantieri.

L'indennità di spostamento è strettamente connessa alla comunicazione scritta al lavoratore dell'assegnazione o dell'utilizzo nel cantiere.

L'indennità di spostamento è riconosciuta anche al personale in addestramento purché inserito in turno.

Art. 9 - Il trattamento previsto per i lavoratori di cui all'articolo precedente è garantito con la scelta preventiva, e immodificabile per tutta la durata del turno, di una delle seguenti opzioni:

	(da	11.10.2008)	(dal 1.10.2009)
a)	Trattamento forfetario con le seguenti quote lorde giornaliere		
	- per le categorie 1, 2 e 3:	€ 95,91	€ 102,63
	- per le categorie 4, 5 e 6:	€ 87,92	€ 94,08
b)	Trattamento forfetario misto con le seguenti quote lorde giornaliere, oltre al rimborso delle spese di alloggio a piè di lista		ə
	- per le categorie 1, 2 e 3:	€ 54,01	€ 57,79
	- per le categorie 4, 5 e 6:	€ 49,16	€ 52,60

c) Trattamento a piè di lista come da procedura trasferta vigente

Art. 10 - L'indennità di spostamento è corrisposta esclusivamente a fronte di giornate di effettiva prestazione lavorativa, con esclusione delle giornate di assenza dal lavoro per qualsiasi motivo. In caso di malattia ed infortunio l'indennità di spostamento è corrisposta solo nel caso in cui il lavoratore rimanga sul luogo del cantiere o zone limitrofe. L'indennità di spostamento è in ogni caso esclusa nei giorni di ferie, congedo matrimoniale, permessi retribuiti, etc.

Art. 11 - L'indennità di spostamento forfetaria intera o mista (art. 9, lettera a e b) esclude l'indennità di trasferta prevista dal CCNL Energia e Petrolio del

30 marzo 2006.

- Art. 12 Qualora i lavoratori di cui all'art. 8 siano inviati temporaneamente (ovvero in costanza di assegnazione o utilizzo nel cantiere inizialmente designato):
- a) presso altri cantieri di perforazione on shore, potranno riformulare una delle tre opzioni di cui al precedente punto 9.
- b) presso cantieri di perforazione off-shore l'indennità di spostamento sarà sostituita integralmente dall'indennità navigazione piattaforma off-shore.
- c) presso altre sedi di lavoro non operative, non sarà corrisposta l'indennità di spostamento bensì il trattamento previsto dalla procedura trasferte in vigore, esclusa l'indennità di trasferta contrattualmente prevista nei casi di attività lavorativa occasionalmente prestata presso la propria sede di lavoro. Tale trattamento non è previsto nel caso in cui la prestazione presso la propria sede di lavoro non sia occasionale e sia formalizzata mediante comunicazione scritta di cessazione dell'assegnazione o dell'utilizzo nel cantiere.
- Art. 13 Viaggi e turnazione. Ai lavoratori di cui all'art. 8 che abbiano optato per il regime forfetario di cui al precedente art. 9 lettera a) e b) è riconosciuta, oltre alle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, una quota lorda pari a € 85,23 (€ 91,19 dal 1.10.2009) per le spese di vitto sostenute in occasione di ciascun viaggio di andata e ritorno da e per il proprio domicilio nel limite massimo di 3 quote al mese. Tale trattamento è previsto anche nel caso in cui l'attività operativa sia svolta sistematicamente o temporaneamente su impianti off-shore.

Art. 14 - L'Indennità di spostamento non fa parte della retribuzione ad alcun effetto e non è considerata utile ai fini della determinazione del T.F.R..

L'indennità di spostamento verrà liquidata mensilmente in base ai giorni

effettivamente prestati.

Indennità navigazione piattaforma off shore

Art. 15 - Ai lavoratori che prestano la loro attività in turno sugli impianti offshore di perforazione o di produzione è corrisposta l'Indennità Navigazione Piattaforma Off-Shore a fronte di ogni disagio connesso alla presenza su impianti in mare inclusi i disagi connessi ai tempi di attesa, anticipazione e di viaggio dalla terraferma alla piattaforma e viceversa all'inizio e al termine di ciascun periodo di lavoro.

In riferimento all'accordo del 25 giugno 2003 relativo all'orario di lavoro per il personale di produzione utilizzato in turni off shore si concorda che qualora il quindicesimo giorno non possa essere garantito al personale in discesa dagli impianti l'arrivo in banchina entro le ore 12.00, saranno riconosciute tante quote orarie unitarie quante le ore di ritardo successive alle ore 12.00 salvo che le stesse non siano assorbite da ore di lavoro straordinario effettivamente prestate.

L'indennità Navigazione Piattaforma Off-Shore è riconosciuta anche al personale in addestramento purché inserito in turno.

Art. 16 - Il trattamento previsto per i lavoratori di cui all'articolo precedente è corrisposto con le sequenti quote lorde giornaliere:

(dal 1.10.2009) (dal 1.10.2008) € 85.01 - per le categorie 1, 2 e 3: € 79,45 - per le categorie 4, 5 e 6: € 75,66 € 80.96

Art. 17 - L'Indennità Navigazione Piattaforma Off-Shore è corrisposta esclusivamente a fronte di giornate di effettiva presenza, con esclusione delle giornate di assenza dagli impianti per qualsiasi motivo.

Art. 18 - L'Indennità Navigazione Piattaforma Off-Shore assorbe l'indennità di reperibilità, l'indennità di trasferta prevista dal CCNL Energia e Petrolio del 30 marzo 2006 ed esclude l'indennità di spostamento.

Art. 19 - L'Indennità Navigazione Piattaforma Off-Shore non fa parte della retribuzione ad alcun effetto e non è considerata utile ai fini della determinazione del T.F.R.

L'Indennità Navigazione Piattaforma Off-Shore verrà liquidata mensilmente in

base ai giorni effettivamente prestati.

Indennità trasferta off-shore

Art. 20 - Ai lavoratori che prestano la loro attività non in turno sugli impianti off-shore di perforazione o di produzione è corrisposta l'indennità trasferta off-shore a fronte di ogni disagio connesso alla presenza su impianti in mare inclusi i disagi connessi ai tempi di attesa, anticipazione e di viaggio dalla terraferma alla piattaforma e viceversa all'inizio e al termine di ciascun periodo di lavoro. Pertanto tale indennità è percepita dal personale che non fruisce dell'indennità navigazione piattaforma off-shore.

Art. 21 – Il trattamento previsto per i lavoratori non in turno di cui all'articolo precedente è corrisposto con le seguenti quote lorde giornaliere:

a) senza pernottamento:

(dal 1.10.2008) | (dal 1.10.2009) € 15,13 € 16,19

b) con pernottamento su impianto fisso o mezzo navale di appoggio, viene applicato quanto previsto all' art. 16

Art. 22 - L'indennità trasferta off-shore è corrisposta esclusivamente a fronte di giornate di effettiva presenza, con esclusione delle giornate di assenza dagli impianti per qualsiasi motivo.

Art. 23 - L'indennità trasferta off-shore esclude l'indennità di trasferta prevista dal CCNL Energia e Petrolio del 30 marzo 2006 e, in caso di pernottamento sugli impianti off-shore, esclude anche l'indennità di reperibilità.

Art. 24 - L'indennità trasferta off-shore non fa parte della retribuzione ad alcun effetto e non è considerata utile ai fini della determinazione del T.F.R.

L'indennità trasferta off-shore verrà liquidata mensilmente in base ai giorni effettivamente prestati.

Sorveglianza ai sensi del D. Lgs. 624/96

Art. 25 - I lavoratori che non hanno la qualifica di quadro ma che, per il possesso delle capacità e delle competenze necessarie, sono stati designati per la sorveglianza su uno o più luoghi di lavoro occupati da altri lavoratori è corrisposto un trattamento economico finalizzato ad indennizzare ogni possibile disagio derivante dall'applicazione del predetto decreto.

L'indennità di sorveglianza è strettamente connessa alla designazione scritta da parte del Titolare, così come individuato dal decreto legislativo 624/96, nonché all'effettivo impiego nelle relative funzioni.

Art. 26 - Il trattamento previsto per i lavoratori di cui all'articolo precedente è corrisposto con le seguenti quote lorde giornaliere alle condizioni di seguito specificate.

- Per i lavoratori in orario giornaliero, in | € 5,00 turno "A" a 12 ore, e per i lavoratori in turno "C":

Alla condizione di esercizio della funzione per una giornata intera di lavoro

Per i lavoratori in turno "A":

€ 4,00

Alla condizione di esercizio della funzione per un periodo non inferiore a 4 ore e comunque non oltre una quota per turno

Art. 27 - L'Indennità di sorveglianza non fa parte della retribuzione ad alcun effetto e non è considerata utile ai fini della determinazione del T.F.R.